

Liberazione di Banditi, e Relegati.

1655. 27. Giugno in M. C.

Sono così gravi, e moltiplici i delitti che giornalmente vanno seguitando in questo Città, e nello stato nostro contro le sentenze, e le Voci, e con tanta enormità in ogni genere, che è ben chiamata la Pietà Cristiana, e paterna del Principe per considerazione de' sudditi, e della quiete universale a qualche provvisione, e mentre il motivo ed il fermento maggiore si conosca principalmente provenire dalla facilità delle deliberazioni, e queste dalle grazie e benefici che dal C. di X^e, e dal Cong. di 40. al Criminal indifferentemente si concedono a Ministri ed ad altri condieno quanto più si può divertirne il tempo, onde gli uomini cattivi prevedendo maggiori le difficoltà a rispettarci alla Patria, e nella Città grazia perfino più al ben viver, che a precipitar nei mali e negli esili.

L'Altra Parte che non può de cetero dal Cong. di X^e, ne dal Cong. di 40. al Criminal concedersi a Ministri ne ad altri chi si voglia modo, o con qualunque Arretto, o benefici di liberar Banditi Confinati, o relegati salva e riservata sempre la materia di Stato, e quelle sole Voci che si devono così per virtù di Legge, come per esecuzione di concessioni già deliberate. Sia pure nella stessa maniera proibito il continuare a concedersi Voci e benefici a Capitani ed Officiali così per occorrenza di affari come per numero intero di Officiali nelle Campagne.

E tutte le grazie, Voci e benefici che fossero concessi contro la presente deliberazione comeanco le liberazioni che in virtù di essi ne seguissero sieno e s'intendano sempre nulle e di nessun valore. Potendo pure la presente esser registrata nei Capitoli de' Cong. sopra, e dove occorrere per la sua certa notizia ed indispensabile esecuzione.

In Stampa

È stampata nel Capitolo degli 800. Consiglieri a pag. 104.
1761. 28. Ore consegnata dal Arcivescovo Michel Angelo
Marini Segretario Legista